

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. n° 1593

Ordinanza n. 6 del 02.07.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la richiesta presentata dal Sac. Giuseppe Porcu in data 29.06.2009, con la quale si chiede l'autorizzazione a svolgere i festeggiamenti civili in onore di S. Isidoro, presso la chiesa allo stesso dedicata, nei giorni 4 e 5 luglio c. a.;

CONSIDERATO che nei giorni 4 e 5 luglio 2009 si svolgeranno i festeggiamenti in onore di S. Isidoro;

RILEVATO che in tale giorno è previsto un notevole afflusso di mezzi e persone e che, al fine di consentire l'ordinato e sicuro svolgimento dei festeggiamenti, si ritiene opportuno adottare provvisoriamente una appropriata regolamentazione della circolazione veicolare;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 285/92;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1. che, **dalle ore 18,00 del 4 luglio 2009 alle ore 1,30 del 5 luglio 2009**, per i veicoli diretti nella località "Su 'e Giagu", a causa della carreggiata ristretta, è vietata la sosta, durante l'afflusso e/o il deflusso, in entrambi i sensi di marcia, al fine di non intralciare la circolazione stradale e non creare pregiudizio per l'incolumità pubblica, lungo le seguenti strade:
 - strada comunale interna denominata "Via Bosa, nel tratto denominato "Binza Funtana nonché nella piccola piazza in località "Puttu" fino alla località "Le Aie" comprese;
 - innesto della S. P. n. 35, dall'altezza degli impianti sportivi fino alla località "Le Aie" comprese (strada denominata, nei due tratti, rispettivamente, "Signora Olene" e "Tuvu");
2. gli stessi veicoli potranno stazionare esclusivamente, **sul lato destro**, lungo la strada comunale denominata "Le Aie – Mutteti – Campizzolos – Cannedu", dal tratto all'altezza della chiesa di S. Isidoro fino alla località denominata "Cannedu".

DISPONE

che la circolazione stradale sia garantita in entrambi i sensi di marcia per consentire il regolare deflusso.

FA OBBLIGO

al richiedente di posizionare la necessaria ed opportuna segnaletica stradale.



La mancata osservanza della presente ordinanza da parte del richiedente comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 516,00.
Chiunque viola le prescrizioni della predetta ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20,67 ad € 85,26.

La presente ordinanza ha validità a decorrere **dalle ore 17,30 del 4 luglio 2009 alle ore 1,30 del 5 luglio 2009.**

Alla stessa può essere proposto ricorso nelle modalità e termini previsti dalle norme di legge.

I Responsabili del servizio di vigilanza e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bosa vorranno assicurare i servizi di specifica competenza, avendo cura di far rispettare le limitazioni al traffico emanate in conformità della presente ordinanza.

La tessa viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e trasmessa al richiedente e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bosa per quanto di loro competenza

Modolo, li 02.07.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

